

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati CERUTI, FUMAGALLI CARULLI, BIONDI,
BASSANINI, CECCHETTO COCO, FRACCHIA, VAIRO,
MASTRANTUONO e GORGONI**

(V. Stampato Camera n. 5228)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 14 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1991*

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazio-
ni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione
di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È fatto divieto di importare, esportare o riesportare, sotto qualsiasi regime doganale, vendere, esporre, detenere, trasportare anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

2. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire cento milioni a lire trecento milioni.

Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire sessanta milioni a lire centocinquanta milioni.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esempla-

ri vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 4.

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla

citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica di cui

all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, quelli di cui all'articolo 2 e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.

Art. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.